



Regolamento didattico del Corso di Studio in

SCIENZE PER L'AMBIENTE MARINO E COSTIERO

(LM-75 Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio)

a.a. 2026-27

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto:

- a) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- c) del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;
- d) delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

2. Il presente Regolamento Didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
- per "Dipartimento" il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste;
- per "Laurea" la Laurea Magistrale in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero;
- per "Corso di Studio" il Corso di Studio in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero (classe LM-75);
- per "Consiglio" il Consiglio del Corso di Studio in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero (se istituito) o il Consiglio di Dipartimento (se non istituito il Consiglio del corso di studio);
- per "Coordinatore" il Coordinatore del Corso di Studio in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero;
- per "Commissione Didattica" la Commissione Didattica del Corso di Studi in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero;
- per CFU il Credito Formativo Universitario;
- per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
- per PDS il Piano degli Studi;
- per TAF la Tipologia di Attività Formativa

4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet de Corsi di Studio

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

1. I laureati nel corso di Laurea Magistrale in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero devono avere:

- a)** una solida preparazione culturale nella Biologia di base e nei diversi settori della Biologia applicata, concernente le componenti biotiche ed abiotiche dei sistemi naturali e antropizzati marini e costieri;




- b)** un'elevata preparazione scientifica e operativa nelle discipline che caratterizzano la Classe di Laurea, con particolare riguardo alla diversità degli organismi marini animali e vegetali, all'oceanografia, al monitoraggio e alla gestione dell'ambiente marino e costiero dimostrando una buona padronanza del metodo integrato di indagine nella ricerca scientifica;
- c)** una approfondita conoscenza delle metodiche di campionamento e rilevamento delle componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi marini, nonché delle strumentazioni e delle tecniche di gestione e archiviazione dei dati;
- d)** un'avanzata conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento, delle tecniche matematiche, statistiche ed informatiche di analisi dei dati. Inoltre saranno interagire con gli esperti per la gestione e pianificazione degli spazi marini;
- e)** adeguata padronanza del metodo scientifico di indagine e di comunicare in un contesto specialistico e non, anche internazionale, i risultati delle indagini
- f)** capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità nella gestione di progetti e strutture.

Ai fini indicati, il corso di laurea magistrale in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero:

- a)** comprende attività formative finalizzate all'acquisizione degli strumenti matematici, statistici, informatici, geologici, fisici e chimici, all'acquisizione di metodologie chimiche, biofisiche, genetiche, biotecnologiche e geologiche; all'approfondimento della formazione biologico naturalistica di base, con particolare riguardo agli aspetti applicativi, agli effetti di alterazioni ambientali sugli organismi marini e ai loro adattamenti morfo-funzionali ed ecofisiologici; all'acquisizione di tecniche utili per la comprensione dei fenomeni a livello ecosistemico ed al trattamento di dati ambientali e biologici ai fini della comprensione ed elaborazione di modelli concettuali; al conseguimento di competenze specialistiche nel campo dell'analisi, del monitoraggio e della gestione ambientale;
- b)** prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio e in ambiente naturale, in particolare dedicate all'apprendimento di metodiche sperimentali e al rilevamento, all'elaborazione dei dati e all'uso delle tecnologie;
- c)** prevede l'acquisizione di una solida esperienza di progettazione di disegni sperimentali e di campionamento attraverso una continua pratica operativa di laboratorio e di campo;
- d)** prevede il collegamento della solida formazione biologica-chimica-geologica con le ricadute applicative nell'ambito della gestione delle aree protette e delle risorse marine, includendo gli aspetti produttivi della pesca e dell'acquacoltura nonché quelle derivanti dall'utilizzo di biotecnologie applicate;
- e)** prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne integrative presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

Art. 3 - Commissione Didattica

- 1.** Il Coordinatore può nominare un Vicario, che ricopre tutte le funzioni del Coordinatore in sua assenza. Il Coordinatore Vicario viene scelto tra i docenti membri del Consiglio del Corso di Studio.
- 2.** La Commissione Didattica, istituita ai sensi dell'art. 5 del RDA, è composta dal Coordinatore, da almeno due docenti designati dal Coordinatore e da un numero di studenti del Corso di Studio, pari al numero della componente docente compreso il Coordinatore. La componente docente della Commissione Didattica scade contestualmente con il mandato del Coordinatore. La componente studentesca della Commissione Didattica è rinnovata concordemente con la durata della rappresentanza degli studenti in Consiglio o in caso di decadenza di uno studente.
- 3.** La Commissione Didattica esegue i compiti demandati dal presente Regolamento o dal Dipartimento formulando proposte sull'organizzazione del Corso di Studio e proponendo gli aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva. In particolare, la Commissione Didattica:
 - a)** propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario Didattico di Dipartimento e valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico;



- b) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame e organizza le sessioni di laurea;
 - c) coordina le attività di tutorato;
 - d) supervisiona le pratiche riguardanti piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini;
 - e) coordina i rapporti con gli studenti e supervisiona il sito web del Corso di Studio;
4. La Commissione Didattica coincide con il Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Studio

1. Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in “Scienze per l’Ambiente marino e Costiero (SAMAC)” si deve essere in possesso di una Laurea o un Diploma Universitario di durata triennale, o altro titolo acquisito all’estero e riconosciuto idoneo.

2. Il titolo di Laurea deve essere stato conseguito in una Laurea nelle classi di laurea in “Scienze Biologiche” (Classe L-13), “Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche” (Classe L-27), “Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura” (Classe L-32), “Lauree in Scienze Geologiche” (Classe L-34) attiva/e ai sensi del D.M. 270/04, ovvero nelle corrispondenti classi di laurea previste dal D.M. 509/99.

In alternativa al possesso di un titolo di Laurea nelle classi di Laurea sopra indicate, sono ammessi al Corso di Laurea magistrale in “Scienze per l’Ambiente marino e Costiero (SAMAC)” i laureati in possesso dei titoli previsti, purché nel loro curriculum siano stati conseguiti specifici numeri minimi di CFU in insiemi di settori scientifico-disciplinari come di seguito definito:

- almeno 18 CFU di insegnamenti in una o più discipline definite dai seguenti SSD: BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/15, BIO/16, BIO/17, BIO/18, BIO/19, MED/03, MED/07, MED/42, AGR/07, AGR/11, AGR/16, AGR/17, AGR/18, FIS/07.


- almeno 12 CFU di insegnamenti in una o più discipline definite dai seguenti SSD: CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12, GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12, MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MED/01, INF/01, FIS/01, FIS/06, AGR/01, AGR/13, SECS-S/01, SECS-S/02, ING-IND/23, ING-IND/27, ICAR/07, M-GGR/01,

3. Gli studenti in possesso di titolo conseguito all'estero sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale se il titolo è riconosciuto idoneo in relazione alle classi di laurea sopra indicate, oppure si è in possesso del numero minimo specifico dei CFU in determinati SSD come sopra indicato a seguito di conversione dei crediti o dei titoli posseduti. Per i candidati che non siano in possesso di tutti i CFU previsti l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale, l'immatricolazione è subordinata all'acquisizione dei CFU mancanti, anche attraverso l'iscrizione a singoli corsi e il superamento del relativo esame di profitto.

4. L'ammissione al Corso di Laurea magistrale in “Scienze per l’Ambiente marino e Costiero (SAMAC)” richiede la verifica di un’adeguata preparazione individuale.

5. Una votazione di laurea maggiore o uguale a 99/110 (anche convertita in tale votazione in caso di titolo estero) è ritenuta valida e sufficiente per attestare l'adeguata preparazione individuale.

Per i candidati che hanno riportato una votazione di laurea inferiore a 99/110, l'ammissione è subordinata alla valutazione del curriculum del candidato da parte del coordinatore del corso. In base alla valutazione del curriculum: a) la preparazione personale potrà essere ritenuta adeguata con conseguente accettazione dell'ammissione al corso di laurea; b) la preparazione personale potrà essere ritenuta non adeguata con conseguente rifiuto dell'ammissione al corso di laurea; c) si potrà richiedere un colloquio (anche attraverso sussidi telematici) per valutare la preparazione del candidato sugli argomenti sopra indicati, e, sulla base dell'esito di questo colloquio, accettare o rifiutare l'ammissione al corso di laurea.



6. La verifica della conoscenza, in forma scritta e orale, della lingua Inglese, corrispondente almeno al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, fa parte della verifica della personale preparazione del candidato. Tale competenza potrà essere desumibile dal curriculum studiorum, da idonea certificazione o da attestazione riconosciuta valida dall'Ateneo e si intende assoluta nel caso che il candidato abbia la cittadinanza di un Paese in cui l'Inglese è lingua ufficiale. In tutti gli altri casi l'ammissione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità che verranno indicate sul sito del Corso di Studio.


Art. 5 - Piano di studi

1. Il Corso di Studio ha durata biennale ed è basato su attività formative relative alle seguenti tipologie ai sensi dell'Art. 10 del DM 22/10/04 n. 270: attività formative caratterizzanti (TAF B), attività formative affini e integrative (TAF C) e altre attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), le attività relative alla prova finale e le ulteriori attività formative (TAF F). Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU per un totale complessivo di 120 CFU nel corso dei due anni.
2. Il PDS, comprendente l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
3. Gli studenti presentano il proprio PDS, secondo le modalità previste dall'Ateneo e pubblicate sul sito della Segreteria Studenti e dei Corsi di Studio, esercitando le eventuali opzioni, previste dal PDS generale allegato al presente Regolamento, e inserendo gli insegnamenti a scelta.
4. Gli insegnamenti a scelta (TAF D) che è possibile inserire nel proprio PDS comprendono insegnamenti attivati annualmente dal Dipartimento o specificatamente indicati in banca dati dell'offerta formativa; inoltre possono essere inseriti insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo sulla base degli interessi personali, purché valutati coerenti con il percorso di studi.
5. I PDS sono approvati dal Consiglio; i PDS, coerenti con il PDS allegato al presente Regolamento per la parte degli insegnamenti obbligatori e contenenti gli insegnamenti a scelta riconoscibili automaticamente, in quanto previsti dal Corso di Studio, sono approvati d'ufficio.
6. Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento.
7. La procedura per il conseguimento dei crediti per attività di internato, prevede una richiesta iniziale dello studente, lo svolgimento dell'internato secondo un progetto definito e l'attribuzione dei relativi crediti previa valutazione di un tutore. I CFU relativi all'attività dell'internato sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento. La procedura dettagliata è descritta nel sito web del corso.

Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. I responsabili degli insegnamenti stabiliscono annualmente gli eventuali obblighi di frequenza per le proprie attività formative (anche parzialmente come nel caso di attività sperimentali in laboratorio o in campo) e le comunicano al Coordinatore per l'opportuna pubblicità.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale sostegno di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.



1. Ogni CFU di un insegnamento prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise per il 32% (8 ore) in lezioni ed esercizi in aula e per il 68% (17 ore) in studio autonomo o assistito da tutori; per le attività sperimentali di laboratorio e in campagna, ogni CFU è suddiviso per il 48% (12 ore) nella attività stessa e per il 52% (13 ore) nella elaborazione e nell'analisi personale autonoma o assistita da tutori dei dati e delle osservazioni. I CFU assegnati ad altre attività formative (TAF E ed F, quali tirocini, internati, attività professionalizzanti, prova finale) prevedono un impegno medio complessivo di 25 ore da parte dello studente. In casi specifici, per i quali attività F prevedano lezioni o esercitazioni in aula, la Commissione didattica può stabilire annualmente la suddivisione dell'impegno orario tra lezioni/esercitazioni in aula e studio autonomo.

2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme:

- a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali;
- b) esercitazioni, in aula o in aula informatica;
- c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo;
- d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell'ambito di accordi o convenzioni.

Le attività sperimentali di laboratorio o in campagna sono definite e coordinate dal docente responsabile dell'insegnamento e illustrate durante le lezioni.

3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Ai fini di accertare la verifica del profitto mediante prove in itinere, possono essere utilizzati test a distanza basati su rete Internet o intranet.

4. Gli obiettivi formativi dettagliati per ciascun insegnamento sono identificati ed approvati dal Consiglio prima dell'inizio delle lezioni di ciascun anno accademico, allegati al presente Regolamento (Allegato 2) e pubblicati nel sito web del Corso di Studio. Le forme della verifica finale per ciascun insegnamento sono pubblicate nel sito web del Corso di Studio.

5. I CFU, eventualmente previsti dal PDS per il conseguimento di ulteriori abilità e competenze linguistiche e/o informatiche, potranno essere riconosciuti agli studenti in possesso di certificazioni di adeguato livello rilasciate da strutture esterne riconosciute, nel limite massimo di quelli previsti nella tipologia, senza ulteriore verifica, purché le stesse documentazioni siano relative al periodo degli studi.


6. La Commissione didattica propone al Consiglio il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, comunque acquisite nel periodo degli studi. Specifiche modalità e limiti nel riconoscimento di tale tipologia di crediti sono indicati nel sito web del Corso di Studio.

7. La Commissione Didattica stabilisce l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, relativi a CFU acquisiti per insegnamenti, il cui esame sia stato sostenuto da più di 10 anni, e definisce, nel caso, le modalità di integrazione e di validazione dei CFU stessi.

Art. 8 - Esami di profitto

1. Gli insegnamenti relativi alle attività caratterizzanti (TAF B), affini o integrative (TAF C) e alle attività formative scelte dallo studente (TAF D) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli il voto finale è dato dalla media dei voti ottenuti nei diversi moduli e pesata in base ai CFU.


2. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell'ambito delle sessioni di esami previste dall'Ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.



3. Un esame superato deve essere registrato entro 15 giorni dalla data in cui è stato sostenuto e in ogni caso entro la sessione successiva.
4. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, se i moduli si tengono in semestri diversi, l'esame relativo al modulo svolto nel II semestre (e la registrazione del voto complessivo) può essere sostenuto esclusivamente a partire dalla sessione estiva.

Art. 9 - Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea.

1. Gli studenti che intendono sostenere la prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze per l'Ambiente Marino e Costiero devono presentare una domanda di internato per lo svolgimento della tesi almeno otto mesi prima dell'esame di Laurea.
2. La tesi dovrà essere di tipo sperimentale, di base o applicativo, e dovrà essere svolta sotto la supervisione e la responsabilità di un Relatore. Il Relatore deve essere un docente strutturato e afferente al Dipartimento di Scienze della Vita, al Dipartimento di Matematica Informatica e Geoscienze, al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (senza vincoli di settore scientifico disciplinare purché l'argomento della tesi sia attinente agli Obiettivi formativi specifici Art. 2). Possono svolgere la funzione di Relatore docenti di altri Dipartimenti, di altri Atenei o ricercatori di Enti convenzionati purché titolari di un insegnamento o parte di insegnamento del Corso di studio e limitatamente all'anno accademico dell'incarico. La tesi può essere scritta in lingua italiana o inglese. È prevista anche la figura del Correlatore, se la persona che segue direttamente lo studente nella attività sperimentale è diversa da quella del Relatore. Il Correlatore non deve necessariamente afferire al Consiglio.
3. Per ciascuna tesi, è prevista la figura del Lettore, cioè un docente o ricercatore che avrà il compito di leggere l'elaborato e valutarne approfonditamente i contenuti. Si esclude la presenza di figure aggiuntive quali secondi Lettori.
4. Lo studente invierà ai membri della Commissione di Laurea Magistrale il Riassunto della tesi. È possibile l'invio tramite posta elettronica. La data dell'esame di Laurea e la composizione delle relative Commissioni saranno rese note tramite il sito web della LM.
5. Il candidato presenterà il lavoro di tesi sperimentale nel corso dell'Esame di Laurea, davanti ad una Commissione costituita da almeno cinque docenti di ruolo appartenenti al Consiglio o afferenti al Dipartimento, nominati dal Direttore del Dipartimento ai sensi del comma 5 art. 25 del RDA. Sono membri supplenti tutti i docenti del Consiglio. Qualora il Relatore e il Lettore non siano già membri effettivi della Commissione, essi la integrano per il tempo necessario alla discussione della tesi del candidato. Il candidato avrà a disposizione 20 minuti per la presentazione del lavoro di tesi ed ulteriori 10 minuti saranno a disposizione per le domande da parte dei membri della Commissione.
6. Il voto finale di laurea è determinato dalla somma del punteggio della media degli esami, espresso in centodecimali, e del punteggio assegnato dalla Commissione al lavoro di tesi. Il punteggio tiene altresì conto della rapidità della carriera o della eventuale permanenza all'estero del candidato, come di seguito specificato.
7. La media degli esami è calcolata sui 120 CFU della LM. In particolare, la media pesata è calcolata sui CFU con voto in trentesimi della LM e dai CFU di tipo D previsti nell'ordinamento didattico della LM.
8. Il punteggio assegnato al lavoro di tesi può portare ad un incremento massimo di 6 (sei) punti, ripartiti secondo il seguente criterio: un massimo di 2 (due) punti assegnati dal Relatore; un massimo di 2 (due) punti assegnati dal Lettore; un massimo di 2 (due) punti assegnati dalla Commissione. Un incremento ulteriore di 1 (uno) punto è previsto se lo studente si laurea entro la sessione straordinaria del secondo anno accademico di iscrizione oppure, non cumulativamente, qualora lo studente abbia trascorso, nel periodo di iscrizione alla Laurea magistrale, un periodo all'estero non inferiore a tre mesi per la preparazione della tesi sperimentale o per svolgere un tirocinio formativo. Per il calcolo del punteggio finale viene applicato l'arrotondamento all'unità, come segue:



109,499→109; 109,500→110. Si esclude categoricamente la possibilità di innalzare il punteggio per raggiungere i cosiddetti “pieni voti”. La lode può essere concessa al candidato il cui punteggio di Laurea sia superiore a 112 centodecimi a discrezione della Commissione giudicatrice, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

9. Per essere ammesso alla prova finale lo studente, entro i termini stabiliti dal Dipartimento: - deve aver concluso gli esami di profitto ed acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale - deve aver effettuato l'upload della tesi in formato elettronico nel sistema Esse3.

Art. 10 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazione di carriera.

1. L'iscrizione al primo anno di corso è subordinata a quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'ammissione ad anni di corso successivi al primo può essere concessa o meno dal Consiglio, sulla base della carriera universitaria pregressa, a coloro che chiedono il passaggio da altri Corsi di Studi, il trasferimento da Atenei, italiani od esteri e l'immatricolazione con abbreviazione di carriera.

3. Il riconoscimento di CFU dalla precedente carriera universitaria viene approvato dal Consiglio sulla base della valutazione del curriculum effettuata dalla Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. In caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero la Commissione Didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, saranno stabilite, mediante apposite deliberazioni del Consiglio, tutte le norme che si rendessero necessarie alle attività didattiche del Corso di Studio.